

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3304 del 18/11/2021

OGGETTO: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e L.R. 1/2015. Attivazione e determinazione modalità operative dei controlli a campione del Nucleo di Controllo del Territorio.

ESERCIZIO 2021

Oggetto: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e L.R. 1/2015. Attivazione e determinazione modalità operative dei controlli a campione del Nucleo di Controllo del Territorio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- -le funzioni di controllo dell'attività edilizia sono per legge affidate alla gestione tecnica dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 1/2015;
- -il vigente Regolamento Edilizio Comunale stabilisce all'art. 4 comma 4 che alla dirigenza spettano i compiti di definire i criteri di effettuazione dei controlli edilizi e ogni altro aspetto organizzativo e gestionale;
- -l'attività amministrativa in materia edilizia è volta ad un controllo residuale sugli interventi di minore rilevanza e un controllo preventivo con provvedimenti espressi sugli interventi con maggiore impatto sul territorio;
- -l'attività svolta dalla Direzione è perlopiù al momento assorbita nelle attività di controllo preventivo dei procedimenti edilizi e nella attività di segnalazione di presunti illeciti effettuata dai privati;

Richiamata la disciplina nazionale in materia di controlli edilizi che è contenuta in particolare nei seguenti articoli:

- art. 1 del D.P.R. 380/2001 recita che: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi."
- art. 6 bis comma 4 del D.P.R. 380/2001 che dispone per la CILA che le Regioni a statuto ordinario:
 "b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco."
- art. 24 comma 7 del D.P.R. 380/2001 che dispone anche per la Dichiarazione per l'Agibilità che:
 "7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate."

Richiamata la normativa regionale concorrente sui controlli urbanistico-edilizi che è contenuta nei seguenti articoli:

art. 140 della L.R. 1/2015 che dispone:

"(Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)

- 1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 118, commi 2 e 3, 123 e 125 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, SCIA e comunicazione di inizio dei lavori.
- 2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all' articolo 118, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125, nonché alle istanze di cui agli articoli 137 e 138.
- 3. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il venti per cento. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell'attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale all'Assemblea legislativa.
- 4. Il comune con il regolamento comunale per l'attività edilizia individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.
 omissis
 "

 011113313		

art. 141 della L.R. 1/2015 comma 1 e 5 che dispone:
 "(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi.

.....omissis.....

- 5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo, il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui al presente Capo, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.omissis......"
 - art. 142 comma 2 e 3 della L.R. 1/2015 che dispone:

"....omissis....

- 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all' articolo 124, comma 1, lettera b), fornendo altresì al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In caso contrario il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall' articolo 29, comma 2, del D.P.R. 380/2001. Le determinazioni assunte dall'ordine o collegio professionale sono comunicate al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.
- 3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di SCIA o in presenza del permesso di costruire conseguito con il procedimento di cui all' articolo 123, comma 13, nonché il direttore dei lavori, in caso di agibilità conseguita ai sensi dell'articolo 138 assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella dichiarazione di cui all' articolo 123, comma 1, o all' articolo 125, comma 1 o nella dichiarazione di cui all' articolo 138, comma 1, lettere b), c), g) e h), il comune ne dà comunicazione al competente ordine o collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000."

Considerato che sulla base delle richiamate norme nazionali e regionali le comunicazioni ed i titoli edilizi da assoggettare a controllo sono costituiti da:

- CILA comunicazione inizio lavori,
- SCIA segnalazione certificata inizio attività,
- PdC Permesso di costruire.
- Dichiarazione per l'Agibilità,
- Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che ha disposto con l'art. 33 che gli interventi di efficientamento energetico sono classificati manutenzione straordinaria e sono eseguiti mediante CILA alla quale è associata una modulistica specifica CILA Superbonus (CILAS), che ai fini delle disposizioni sui controlli della presente determinazione è da intendersi equivalente alla CILA edilizia previgente e che tutte le indicazioni e riferimenti per quest'ultima devono intendersi automaticamente riferiti anche alla CILAS;

Considerato che nell'ambito del procedimento unico SUAP sono previsti comunicazioni e titoli edilizi in forma di endoprocedimenti che sono ugualmente finalizzati alla legittimazione di attività edificatorie ed è pertanto necessario e coerente con i compiti di vigilanza assoggettarli ai controlli edilizi e che sono di seguito indicati:

- CILA comunicazione inizio lavori quale endoprocedimento SUAP,

- SCIA segnalazione certificata inizio attività quale endoprocedimento SUAP,
- PdC Permesso di costruire quale endoprocedimento SUAP,

Atteso che per la comunicazione CILA, SCIA e Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità, le istanze devono essere corredate, tra l'altro, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati circa gli immobili nello stato di fatto e di progetto, che attestano la conformità urbanistico-edilizia degli interventi;

Considerato che per i suddetti atti di CILA e SCIA l'attività dell'amministrazione è effettuata al momento della presentazione con verifica di ricevibilità circa la sola completezza formale della documentazione mentre il controllo di merito dell'Amministrazione è di tipo successivo per cui, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, per la CILA si dispone l'irricevibilità e per la SCIA edilizia, si adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, fatta salva la possibilità di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente;

Considerato che anche il Permesso di Costruire è corredato da dichiarazioni, certificazioni ed asseverazioni che sono sottoposte ad istruttoria dell'ufficio e sono controllate nella loro totalità per ciò che concerne le asseverazioni del tecnico professionista;

Considerato che per la CILA e SCIA al Comune sono attribuiti poteri conformativi e inibitori dell'attività edilizia che assolvono per la totalità delle domande i compiti di verifica delle asseverazioni;

Richiamati gli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono, rispettivamente, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli arti. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e, dall'altro, che ai fini di tali controlli le Pubbliche Amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione:

Atteso che i controlli del D.P.R. 445/2000 possono essere espletati congiuntamente alle verifiche urbanistico - edilizie per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che le misure sanzionatorie sono previste dal comma 5 dell'art. 140 L.R. 1/2015 e in caso di mendacità delle dichiarazioni dei commi 1 e 2 art. 140 L.R. 1/2015, sono adottati i provvedimenti previsti ai sensi Titolo IV D.P.R. 380/2001 e Art. 142 comma 3 L.R. 1/2015 dandone contemporanea comunicazione ai Collegi e Ordini professionali competenti; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano inoltre gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ne viene data notizia alla Autorità Giudiziaria;

Visto l'art. 19 comma 6 della L. 241/90 che recita:

- "..omissis.....
- 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. "

Atteso che resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi art. 21-quinquies e 21-nonies legge 241/90 e le misure sanzionatorie della L.R. 1/2015 come specificato:

- per la CILA previsto dal comma 13 dell'art.146 della L.R. 1/2015;
- per la SCIA previsto dal comma 13 art. 125 L.R. 1/2015;
- per la Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità previsto al comma 5 e 6 dell'art. 138 L.R. 1/2015.

Ritenuto che:

-risulta indispensabile procedere alla attivazione e disciplina delle modalità di espletamento della funzione di controllo amministrativo del Nucleo di Controllo del Territorio con controlli in loco nonché sulle autodichiarazioni e asseverazioni rese in materia di attività edilizia che sono state liberalizzate, per le quali cioè la normativa ha sostituito il controllo preventivo nella forma dell'autorizzazione espressa alla SCIA e CILA sotto la piena responsabilità del privato;

Dato atto che:

- -il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Terni, in particolare all'art. 146 comma 3, prevede che "Con apposita determinazione dirigenziale sono definiti i criteri oggettivi per l'estrazione a sorte delle pratiche oggetto delle verifiche a campione di cui all'art. 140 della L.R. 21/01/2015, n. 1, che comunque deve avvenire assicurando idonea trasparenza, attraverso l'uso della strumentazione informatica.";
- -il Nucleo di Controllo del Territorio è funzionalmente dipendente dal Dirigente della Direzione Territoriale e Edilizia Privata per gli obblighi attribuiti dalla legge e nel rispetto della macro organizzazione definita dalla D.G.C. n. 113 del 19.04.2019 e successive modifiche:

Considerato che:

- -attualmente un rilevante numero di interventi edilizi è assoggettabile a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 ed ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001, per cui l'interessato ed il professionista abilitato attestano ed asseverano, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge;
- -alla Direzione Pianificazione Territoriale Edilizia Privata tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e attività produttive SUAPE è attribuita, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e art. 113 della L.R. 1/2015, la competenza in materia di edilizia tra cui rientrano le attività che possono essere intraprese mediante SCIA;
- -la materia di competenza del SUAPE ricomprende, pertanto, un'ampia gamma di attività in materia edilizia e riceve annualmente un numero complessivo di circa 3.000 pratiche;
- -la progressiva riduzione del personale ed in genere la limitatezza delle risorse a disposizione dell'amministrazione richiedono l'adozione di misure organizzative che possano conciliare efficacia dell'azione amministrativa di controllo e tempestività di risposta nei procedimenti edilizi;
- -l'impiego del personale nell'attività di controllo, a campione, persegue la finalità del migliore uso delle risorse umane nel compiere atti a valenza generale ed orientare il controllo puntuale proporzionalmente alla rilevanza delle trasformazioni edilizie in termini di corretto uso del territorio, sicurezza ed igiene delle costruzioni, tutela della pubblica incolumità e del patrimonio storico-architettonico e del paesaggio;
- -gli uffici peraltro segnalano la carenza di personale che non può assolvere ad un controllo della totalità delle domande e la situazione si è ulteriormente aggravata con l'avvenuto riavvio dell'attività edilizia incentivata dalle recenti misure fiscali approvate;
- nelle more di misure organizzative di assegnazione di personale o di ridistribuzione di quello assegnato è
 opportuno adottare la modalità del controllo a campione nella misura minima fissata dalla legge regionale
 per la sostenibilità dell'attività da svolgere;

Considerato che attualmente l'ufficio Controlli edilizi è assorbito da una attività di segnalazione di privati cittadini, generalmente riguardante verifiche di scarsa rilevanza edilizia, che al momento impedisce per ragioni di tempo lo strutturato funzionamento del Nucleo Controllo Territorio;

Ritenuto che per l'attuazione dei controlli obbligatori per l'ente si rende necessario individuare con la presente determinazione le misure organizzative che possano consentire di assolvere ai compiti di ufficio;

Considerato altresì che sulla base dei principi che informano l'attività amministrativa, tra cui i criteri di economicità, efficacia ed imparzialità non è opportuno considerare gli esposti anonimi che non individuano un soggetto portatore di interessi qualificati, fatta salva la valutazione caso per caso della determinatezza e rilevanza urbanistica – edilizia o penale del fatto segnalato e la eventuale conseguente attivazione dei necessari accertamenti d'ufficio tramite il Nucleo Controllo Territorio;

Stabilito che i principi e le considerazioni che precedono sono applicate nel documento allegato "A" alla presente Determinazione che struttura e disciplina il funzionamento del Nucleo di Controllo del Territorio;

Stabilito che il Nucleo di Controllo si attiverà a decorrere dal 01.01.2022 dovendosi completare tutti gli aspetti operativi interni all'ufficio e testare il funzionamento delle procedure informatiche;

Stabilito inoltre che l'introduzione delle presenti modalità di controllo necessita di una prima fase di verifica operativa dovuta al numero e variabilità delle attività da espletare e che si potrà verificare la necessità di apportare modifiche funzionali alla operatività con la messa a regime; si renderà inoltre necessario monitorare attentamente gli esiti dell'attività di verifica per valutare il livello qualitativo e quantitativo delle violazioni che saranno rilevate ed eventualmente adeguare la disciplina dei controlli;

Dato atto che le modalità di funzionamento e le competenze del Nucleo sono state definite in accordo con la Direzione Polizia Locale - Mobilità e con la Direzione Ambiente con nota prot. n. 0105798 del 16/07/2021 di condivisione alla proposta di disciplina organizzativa che si approva con la presente determinazione;

Ritenuto necessario assumere la presente determinazione unitamente all'Allegato "A" per adempiere a quanto stabilito nelle normative nazionali e regionali sopra richiamate circa l'attivazione del Nucleo Controllo del Territorio e delle modalità di espletamento dei controlli edilizi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 25.05.2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato Degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2021-2023" che prevede come obiettivo di struttura di primo livello anno 2021 per la Direzione la adozione della presente disciplina del Nucleo di Controllo del Territorio:

Dato atto che:

la seguente determinazione non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 99710 del 25.08.2020 con cui lo scrivente Arch. Claudio Bedini è stato nominato quale Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale - Edilizia privata;

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 69 comma 4;

VISTA la D.G.C. n. 115 del 19/04/2019 con la quale è stata approvata l'istituzione delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta professionalità di durata triennale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 252 del 15/06/2010 e modificato con D.G.C. n. 112 del 19/04/2019;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.P.R. 445/20000;

Visto il D.P.R. 380/2001; Vista la L.R. 1/2015 ed il R.R. 2/2015; Visto il vigente Regolamento edilizio comunale; Visto lo Statuto Comunale; Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di attivare il Nucleo di Controllo del Territorio con la composizione, l'attribuzione delle funzioni e le modalità operative come specificato nell'Allegato "A" alla presente determinazione e nel rispetto dell'art. 141 comma 5 L.R. 21.01.2015 n. 1 e dell'art. 146 e 147 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Terni:
- 3) di stabilire che la decorrenza dell'entrata in vigore della disciplina dell'attività del Nucleo di Controllo del Territorio, come prevista nella presente determinazione, è fissata a decorrere dal 01.01.2022;
- 4) di stabilire che con successive disposizioni potranno essere apportate variazioni alle presenti modalità di controllo dopo una necessaria prima fase di verifica operativa dovuta al numero e variabilità delle attività da espletare e che verrà periodicamente valutata la necessità di rimodulare la disciplina dei controlli in base ai fenomeni di abusivismo che verranno rilevati ed all'evoluzione normativa o organizzativa;
- 5) Di comunicare la presente determinazione ai Responsabili dei Procedimenti in materia edilizia ed a tutto il personale assegnato, quale disposizione di servizio;
- 6) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Dirigente;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Claudio Bedini in qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale Edilizia privata;
- 8) Di disporre la più ampia diffusione al pubblico della presente determinazione con pubblicazione al sito web dell'Ente Sezione Edilizia Privata e Controlli e sito web Ternigeo;

- 9) Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Finanziaria;
- 10) Di dare atto che la dotazione finanziaria dell'art. 16, quale disposizione interna, è subordinata alla approvazione di apposita previsione di Bilancio da eseguire con successivo atto amministrativo;
- 11) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Bedini

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs.

n. 82/2005

Allegato "A"

NUCLEO CONTROLLO TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI MODALITA' OPERATIVE DELL'ATTIVITA' DEL NUCLEO DI CONTROLLO AI SENSI ART. 141 COMMA 5 L.R. 21.01.2015 N. 1 E ART. 146 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1) Principi gestionali

Alla Direzione competente in materia edilizia è affidato il compito di esercitare l'attività di vigilanza sulla attività edificatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001, del Capo IV della L.R. 1/2015 e dell'art. 146 comma 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

L'attività gestionale della Direzione è volta a promuovere e sostenere le misure organizzative necessarie affinché l'attività inibitoria e conformativa svolga pienamente la sua funzione preventiva, nello spirito di aumentare la consapevolezza e l'attenzione dei cittadini e di tutte le figure coinvolte nel processo edilizio alla cura e rispetto del territorio e del patrimonio edilizio, evitando all'origine il verificarsi di attività edilizie irregolari.

L'attività repressiva e sanzionatoria viene svolta, nei casi previsti per legge, anche curando la chiarezza e la comprensibilità dei provvedimenti rispetto all'utenza in modo tale da creare le migliori condizioni possibili per limitare e ridurre il ripetersi di attività edilizie non conformi alla legge.

La Direzione competente attua forme di sensibilizzazione ed informazione ai cittadini ed ai tecnici del settore, anche mediante lo svolgimento di seminari tecnici o simili, volti all'approfondimento del complesso e variabile sistema normativo che consenta di prevenire fenomeni di abusivismo edilizio anche con l'appropriato utilizzo dei procedimenti edilizi semplificati in vigore.

2)Competenze

Il Nucleo di Controllo del Territorio (di seguito nel testo NCT) può effettuare ogni tipo di controllo sull'attività edilizia, urbanistica e di trasformazione o modificazione del territorio, senza limiti di oggetto e di tempo. Tra questi rientrano:

- controlli previsti dall'art. 140 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, sui titoli e sulle opere edilizie eseguite, con particolare riferimento alla verifica delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 118, commi 2 e 3, 123 e 125 della citata legge regionale e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori asseverata e segnalazione certificata di agibilità:
- controllo di merito dei contenuti delle asseverazioni allegate alla comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 118, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125, nonché alle dichiarazione per

agibilità e dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità di cui all'articolo 137, commi 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;

- criteri per la formazione del campione da sottoporre ad estrazione e le procedure del sorteggio.

Il NCT non ha competenza diretta sulle seguenti materie:

- -sicurezza nei cantieri,
- -sicurezza impianti,
- -carenze igienico-sanitarie,
- -strutture.
- -prevenzione incendi,
- -pubblica incolumità,
- -ambiente.

Nel caso che dalla segnalazione del cittadino o dal sopralluogo in loco emergano possibili violazioni nelle materie anzi elencate , il Nucleo di Controllo del Territorio trasmette informativa ai competenti organi per gli adempimenti di loro competenza.

3) Composizione

Il NCT si avvale di personale della Direzione competente coadiuvato, di norma, dal personale della Direzione Polizia Locale.

Sulla base di specifiche esigenze, che possono emergere dal sopralluogo, al NCT possono unirsi per ulteriori accertamenti eventuali tecnici specialisti interni o esterni all'ente o in alternativa può essere inviata segnalazione agli enti competenti per autonomi sopralluoghi.

Il NCT inoltre svolge funzioni di supporto o agisce sulla base delle segnalazioni o richieste degli altri Corpi di Polizia specializzati ed istituzioni pubbliche che operano sul territorio.

4) Effettuazione controlli

I controlli possono essere effettuati con le modalità indicate al punto 8 o con casuali ispezioni nel territorio dagli organi indicati al punto 3, inoltre possono essere richiesti da:

_	р
rivati cittadini identificati,	
_	е
nti pubblici o gestori di servizi pubblici,	
_	р
ortatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,	
_	С
hiunque agisca per la tutela di interessi qualificati connessi all'oggetto della verifica urbanistic edilizia.	ca-

Nel caso di segnalazione di privati cittadini, per permettere l'avvio del procedimento di verifica edilizia, è necessario presentare al Protocollo generale dell'Ente, indirizzata alla Direzione Pianificazione territoriale edilizia privata, denuncia in carta semplice a mani o a mezzo PEC, che deve sempre essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato o tecnico. La segnalazione di abuso deve contenere:

t
1
1
е
u

na breve descrizione dell'abuso presunto, se possibile corredata da documentazione fotografica.

Al fine di agevolare ed uniformare le segnalazioni potrà essere predisposto un modulo di denuncia scaricabile on line tramite il sito Ternigeo.it o sito istituzionale.

Di norma gli esposti anonimi o riportanti un nominativo di comodo non sono presi in considerazione. Verrà comunque valutata di volta in volta la determinatezza, la rilevanza urbanistica – edilizia e penale del fatto segnalato ed in base alla sua gravità il dirigente disporrà i necessari accertamenti d'ufficio anche in adempimento all'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/2001.

La Direzione competente può attivare l'informatizzazione del servizio di segnalazione abusi al fine di accelerare, monitorare e snellire il procedimento amministrativo e l'invio delle informazioni statistiche

previste per legge.

Al fine di garantire il corretto ed ordinato sviluppo del territorio e l'approfondito accertamento della conformità degli immobili, nel caso di segnalazioni di presunti illeciti edilizi tra proprietà confinanti o separate da strade e spazi pubblici, la verifica urbanistica/edilizia degli immobili interesserà tutti i terreni/lotti dei segnalanti e dei segnalati.

5) Pratiche soggette a controllo

CONTROLLI SULLA RICEVIBILITA' DELLE ISTANZE

Su tutte le istanze presentate al SUAPE che riguardano CILA (verifica ai sensi art. 6 bis comma 4 lett. b D.P.R. 380/2001), SCIA (verifica ai sensi 125 comma 3 L.R. 1/2015), P.d.C. (verifica ai sensi art. 125 comma 3 L.R. 1/2015), Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità (verifica ai sensi art. 138 comma 2 L.R. 1/2015), viene effettuato nei termini stabiliti per legge il controllo formale esclusivamente sulla completezza della documentazione obbligatoria da allegare ai fini della ricevibilità della domanda. I controlli sui contenuti della documentazione e sulle dichiarazioni o asseverazioni sono effettuati a campione come stabilito di seguito.

CONTROLLI DOCUMENTALI

Sono assoggettate a controllo a campione per la verifica delle asseverazioni, ai sensi dell'art. 140, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, tutte le seguenti pratiche presentate al SUAPE:

- 1. le comunicazioni di inizio attività asseverate (C.I.L.A);
- 2. le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) edilizia o produttiva dichiarate ricevibili, anche in sanatoria:
- 3. i permessi di costruire edilizi o endoprocedimenti SUAP anche in sanatoria;
- 4. la Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI E IN LOCO

Sono assoggettate a controllo a campione per la verifica delle dichiarazioni e certificazioni e della corrispondenza delle opere in corso di realizzazione, ai sensi dell'art. 140, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, tutte le seguenti istanze:

- 1. comunicazioni di inizio attività asseverate (C.I.L.A);
- 2. segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) edilizia o produttiva dichiarate ricevibili, anche in sanatoria;
- 3. i Permessi di Costruire edilizi o endoprocedimenti SUAP, anche in sanatoria;
- 4. la Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità dichiarate ricevibili.

CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA D.P.R. n. 445/2000

I controlli di cui al presente punto 5) sono svolti anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, che prevedono l'effettuazione di controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli arti. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

La CILA per gli interventi di efficientamento energetico che beneficiano dei bonus edilizi, da presentare con il nuovo modello di CILA Superbonus (CILAS), introdotta dall'art. 33 legge 108/2021 ai fini delle presenti disposizioni è da intendersi equivalente alla CILA e pertanto tutte le indicazioni e riferimenti del presente testo per la CILA devono intendersi automaticamente riferiti anche alla CILAS.

L'attività preventiva obbligatoria con controllo a campione richiesta dalla L.R. 1/2015 è basata sul principio del buon andamento ed azione preventiva dell'ente enunciati al punto 1), viene svolta dal NCT con la programmazione dell'attività e con priorità rispetto alle segnalazioni di privati cittadini, salvo motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità o gravi rischi igienico-sanitari.

Rimane facoltà del richiedente o del tecnico, specialmente qualora la particolare complessità tecnico-giuridica dell'intervento lo rendesse necessario, richiedere una istruttoria preliminare ai sensi art. 122 L.R. 1/2015 o art. 8 comma 2 D.P.R. 160/2010.

Fermo restando quanto stabilito al punto 4) che precede, l'ufficio comunale preposto svolge i controlli in sito sugli interventi edilizi in corso d'opera, con o senza titolo abilitativo, di cui sia pervenuta segnalazione da parte di privati cittadini o tramite ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o da altri enti o uffici pubblici che hanno competenza in materia.

6) Poteri sanzionatori e segnalazioni notizie di reato

Resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi art. 21-

quinquies e 21-nonies legge 241/90 e le misure sanzionatorie della L.R. 1/2015:

- per la CILA previsto dal comma 13 dell'art. 146 della L.R. 1/2015;
- per la SCIA previsto dal comma 13 dell'art. 125 L.R. 1/2015;
- per il Permesso di Costruire dal Capo VI Tit. V della L.R. 1/2015;
- per la Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità previsto al comma 5 e 6 dell'art. 138 L.R. 1/2015.

A tutti i titoli e pratiche estratte si applica il comma 5 dell'art. 140 L.R. 1/2015 e in caso di mendacità delle dichiarazioni dei commi 1 e 2 art. 140 L.R. 1/2015, sono adottati i provvedimenti previsti ai sensi Titolo IV D.P.R. 380/2001 e Art. 142 comma 3 L.R. 1/2015 dandone contemporanea comunicazione ai Collegi e Ordini professionali competenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano inoltre gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ne viene data notizia alla autorità giudiziaria.

La Direzione Pianificazione territoriale edilizia privata, per il tramite del NCT, trasmette le notizie di reato alla Direzione Polizia Locale la quale provvede all'inoltro all'Autorità Giudiziaria.

7) Determinazione del campione

L'estrazione dell'art. 140 c. 2 L.R. 1/2015 è effettuata semestralmente con le modalità del punto 8.

Il campione viene determinato con sorteggio tra tutte le pratiche presentate nel semestre gennaio-giugno o luglio-dicembre che precede l'estrazione e che sono state dichiarate ricevibili o rilasciate.

Nel caso in cui per le pratiche e le istanze Campione **A** sorteggiate sia già stata o dovrà essere effettuata l'istruttoria tecnico-urbanistica, non si procederà ad ulteriori verifiche.

L'estrazione dell'art. 140 c. 1 L.R. 1/2015 è effettuata semestralmente con le modalità del punto 8.

Il campione viene determinato con sorteggio tra tutte le pratiche che nel semestre gennaio-giugno o lugliodicembre che precede l'estrazione hanno presentato l'inizio dei lavori.

Nel caso in cui per le pratiche e le istanze Campione **B** sorteggiate sia già stata o dovrà essere effettuata l'istruttoria tecnico-urbanistica, non si procederà ad ulteriori verifiche ma solo al sopralluogo.

La composizione è ripartita come segue:

ARTICOLAZIONE DEL SORTEGGIO					
Titolo edilizio	Campione A art. 140 comma 2 L.R. 21.01.2015 n. 1 % di estrazione	Campione B art. 140 comma 1 L.R. 21.01.2015 n. 1 % di estrazione	Totale campione estratto %		
C.I.L.A.*	18	2	20		
S.C.I.A. – S.C.I.A. Endoprocedimento S.U.A.P.	17	3	20		
P.d.C. – P.d.C. Endoprocedimento S.U.A.P.	16	4	20		
Dichiarazione per l'Agibilità	18	2	20		
Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità	18	2	20		

^{*} La CILA Superbonus (CILAS) dell'art. 33 legge 108/2021 ai fini delle presenti disposizioni è da intendersi equivalente alla CILA e pertanto tutte le indicazioni e riferimenti per quest'ultima devono intendersi automaticamente riferiti anche alla CILAS.

Le pratiche già estratte sono escluse dai sorteggi successivi.

La percentuale del Campione A e del Campione B estratta ai fini del controllo, può essere rideterminata nella sua composizione e numero con successive Determinazioni Dirigenziali, compatibilmente con l'assetto organizzativo, il carico di lavoro dell'ufficio e il monitoraggio degli esiti dei controlli. Ai provvedimenti assunti viene data pubblicità sul sito comunale alla Sezione Provvedimenti Amministrazione Trasparente e sulle pagine web della Direzione sezione Edilizia privata e S.U.A.P.E.

8) Modalità di sorteggio

Il sorteggio determina due liste in ordine numerico progressivo di estrazione di titoli da verificare, distinti in base alla colonna Campione A e Campione B.

Il sorteggio, secondo le percentuali di probabilità stabilite nella colonna Campione A o B, viene effettuato semestralmente, di norma il primo mercoledì di gennaio ed il primo mercoledì di luglio e se festivo il primo

giorno lavorativo sequente, attraverso il programma VBG di gestione pratiche edilizie

Al richiedente viene inviata comunicazione di estrazione unitamente alla ricevuta informatica dell'avvio del procedimento.

La procedura è curata dalla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata mediante piattaforma SUAPE - VBG gestita da Umbria Digitale srl con procedura casuale gestita con algoritmo Random (java.util.Random), che garantisce adeguata imparzialità e terzietà non potendo essere sottoposta a controllo da parte dell'ente.

Il risultato del sorteggio è verbalizzato dal personale della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata con pubblicazione dei codici numerici anonimi, nel rispetto della privacy, delle pratiche estratte sull'Albo Pretorio del Comune e conservati agli atti dell'ufficio.

Con cadenza semestrale verrà effettuato il resoconto delle estrazioni rendendo noti, nel rispetto delle norme del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679, i codici identificativi delle pratiche estratte a cui erano stati associati i codici numerici anonimi e gli esiti dei controlli effettuati, inoltrandolo alle competenti autorità.

9) Modalità verifica asseverazioni (Campione A)

Il controllo minimo sul contenuto delle asseverazioni, di cui all'art. 140, comma 2 L.R. 1/2015, valido anche ai sensi delle verifiche disposte dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, verrà effettuato, per quanto riguarda le C.I.L.A, le S.C.I.A. i PdC, in fase istruttoria, e per quanto riguarda la Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità, almeno sui seguenti aspetti (con riferimento ai quadri della modulistica del portale SUAPE):

1. D

ichiarazione per l'Agibilità:

Sezione B.7 Verifica corrispondenza dell'accatastamento rispetto al progetto;

Sezione B.6 Barriere architettoniche;

Sezione B.15 Regolarità contributiva e congruità manodopera;

Sezione B Verifica delle convenzioni o atti d'obbligo stipulati;

2. D

ichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità:

Quadro A Verifica corrispondenza dell'accatastamento rispetto al progetto;

Quadro A Barriere architettoniche:

Quadro B2 Regolarità contributiva e congruità manodopera;

Quadro A Verifica delle convenzioni o atti d'obbligo stipulati;

Nel caso in cui per le pratiche e le istanze sorteggiate sia già stata effettuata l'istruttoria tecnico-urbanistica, non si procederà ad ulteriori verifiche.

12) F

inalità e modalità esecuzione sopralluogo (Campione B)

Il sopralluogo ha esclusivamente carattere urbanistico-edilizio ed in particolare è finalizzato a:

- Verificare le dimensioni del fabbricato: lunghezza, larghezza, altezza, forme aggettanti e ubicazione sul lotto;
- Verifica distanze e distacchi dai confini e da altri edifici;
- Effettuare un controllo "a vista" delle facciate ponendo particolare attenzione agli allineamenti degli elementi delle facciate quali finestre, balconi, paramenti, ecc., avvalendosi di strumenti per la acquisizione delle immagini e, se ritenuto opportuno, delle misurazioni del caso;
- Verificare l'eventuale sistemazione dell'area pertinenziale, se allegata al progetto o se interessata da lavori, con particolare riferimento a parcheggi, aree verdi, recinzioni, passi carrabili e soluzioni finalizzate all'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- Verificare le altezze interne dei vani di tutti i piani, nonché la destinazione d'uso in essi posta in atto. In aggiunta ai controlli che precedono in caso di verifiche di agibilità si procederà a:
- Verificare le condizioni di igienicità e salubrità dei locali.

13) M

odalità verifica dichiarazioni e certificazioni (Campione B)

Il controllo minimo sulla veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni dei progetti, di cui all'art. 140, comma 1, della L.R. n. 1/2015, valido anche ai sensi delle verifiche disposte dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, verterà almeno per quanto riguarda i diversi regimi (con riferimento ai quadri della modulistica del portale SUAPE) sui seguenti aspetti:

.I.L.A. Quadro A Titolarità dell'intervento, Quadro B Opere su parti comuni o modifiche esterne, Quadro E Localizzazione dell'intervento (in particolare da e.1) a e.7), Quadro G Impresa esecutrice lavori, Quadro H Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 2. S .C.I.A. Ouadro C Titolarità dell'intervento. Ouadro E Qualificazione dell'intervento. Ouadro F Localizzazione dell'intervento (destinazione d'uso, legittimazione), Quadro G Opere su parti comuni o modifiche esterne. Ouadro H Regolarità urbanistica e precedenti edilizi, Quadro N Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 3. Р .d.C.: Quadro B Titolarità dell'intervento, Quadro C Localizzazione dell'intervento (per le destinazioni d'uso), Quadro D Opere su parti comuni o modifiche esterne, Quadro F Regolarità urbanistica e precedenti edilizi, Ouadro L Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 4. D ichiarazione per l'Agibilità: Sezione A Titolarità dell'intervento: Sezione A Localizzazione dell'intervento e documentazione catastale; Sezione A Verifica titoli e precedenti Agibilità; Sezione B Conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto; Sezione B.6 Barriere architettoniche; Sezione B.15 Regolarità contributiva e congruità manodopera; Sezione B Verifica delle convenzioni o atti d'obbligo stipulati; D ichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità: Ouadro A Titolarità dell'intervento: Ouadro A Localizzazione dell'intervento e documentazione catastale: Quadro A Verifica titoli e precedenti Agibilità; Quadro A Conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto; Quadro A Barriere architettoniche; Quadro B2 Regolarità contributiva e congruità manodopera; Quadro A Verifica delle convenzioni o atti d'obbligo stipulati;

C

Nel caso in cui per le pratiche e le istanze sorteggiate sia già stata effettuata l'istruttoria tecnico-urbanistica, non si procederà ad ulteriori verifiche.

12) Controllo dei lavori

1.

A sorteggio delle pratiche di cui al Campione B avvenuto, verrà redatto il calendario semestrale dei sopralluoghi da effettuare, attribuendo a ciascuno un opportuno periodo di tempo a seconda della difficoltà stimata e compatibilmente con l'attività ordinaria dell'ufficio e delle risorse umane impiegabili.

I sopralluoghi delle pratiche sorteggiate verranno effettuati prioritariamente rispetto alle segnalazioni private pervenute nello stesso periodo che verranno poste in coda ed espletate nei tempi e compatibilmente con l'attività programmata che è richiesta per legge.

Il previsto sopralluogo è comunicato con le modalità di cui all'articolo 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., al Committente, al Progettista, al Direttore dei lavori e all'Impresa costruttrice. In caso di assenza del Direttore dei lavori e/o del Progettista, si procede comunque al sopralluogo ed alla successiva stesura del verbale.

Se durante il sopralluogo non si riscontrano difformità, al Committente, al Progettista, al Direttore dei lavori e all'Impresa costruttrice, ne sarà data comunicazione di conclusione del procedimento.

In caso contrario, se rispetto a quanto autorizzato saranno accertate difformità delle opere in corso, si procederà all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 e Tit. IV del D.P.R. 380/2001 .

Di fronte a segnalazioni generiche o ad oggetto non determinato l'ufficio potrà richiedere specificazione dell'immobile o parte di esso da verificare, in mancanza della quale il sopralluogo non potrà essere effettuato.

13) Verbale sopralluogo

Dopo il sopralluogo sarà redatto l'apposito verbale, annotando anche eventuali osservazioni o dichiarazioni degli interessati, che dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell'immobile, le seguenti informazioni:

- stato di avanzamento dei lavori;
- distanze e distacchi da altri edifici;
- verifica della geometria esterna del fabbricato;
- verifica dei prospetti;
- destinazione d'uso dei vari livelli dell'immobile;
- verifica dell'area di pertinenza;
- documentazione fotografica;
- verifica della cartellonistica di cantiere;

Tutte le altre informazioni che si reputano necessarie.

14)Emissione ordinanze

La Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata sulla base dell'istruttoria delle risultanze di sopralluogo emette i provvedimenti di archiviazione o le ordinanze previste dal Tit. V Capo VI della L.R. 1/2015. Trasmette le notizie di reato all'ufficio Polizia Municipale che a sua volta provvede alla trasmissione all'Autorità Giudiziaria.

15) Accertamenti ottemperanze

Al termine di scadenza delle ordinanze di demolizione e rimessa in pristino, emesse ai sensi del Tit. V Capo VI della L.R. 1/2015, se il procedimento non si è concluso prima nei modi previsti per legge, il NCT esegue la verifica della ottemperanza ed attiva ove necessario le procedure sanzionatorie di legge.

16) Sanzioni

Le sanzioni irrogate in base alle norme del Tit. V Capo VI della L.R. 1/2015, al momento del pagamento sono accertate dalla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata ed introitate al corrispondente Capitolo di Bilancio. Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate è iscritto a ruolo a cura della direzione stessa e comunicato alla Direzione Attività Finanziarie.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 141 della L.R. 1/25015, una quota del 10% delle sanzioni edilizie, con esclusione delle sanzioni per illeciti ambientali, riscosse nell'anno è assegnato alla dotazione finanziaria della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata per l'acquisto della strumentazione o l'acquisizione di incarichi professionali di supporto anche legale, necessari al funzionamento ed ai compiti del NCT.
